

telefono +41 91 816 59 41

fax +41 91 816 59 49
e-mail dss-ufc@ti.ch

sito internet www.ti.ch/pharma

Funzionario
incaricato G.M. Zanini

Telefono +41 91 646 88 51
e-mail giovanmaria.zanini@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Ufficio del farmacista cantonale
6850 Mendrisio

A tutte le farmacie

del Cantone Ticino

RACCOMANDATA

Mendrisio

21 giugno 1996



Ns. riferimento
gb


Vs. riferimento

Medicamenti particolarmente problematici - introduzione a titolo transitorio di misure di controllo specifiche

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

L'Ufficio del farmacista cantonale ha deciso di introdurre alcune misure di carattere amministrativo concernenti la vendita al pubblico di medicinali ritenuti attualmente molto problematici. Alla base di questa decisione ci sono diversi dati ed elementi che destano preoccupazione o impongono di trovare una spiegazione oggettiva a situazioni a prima vista sorprendenti.

A titolo di esempio ci limitiamo a citare, fra i molti, il caso degli anabolizzanti. Il grafico seguente rappresenta la vendita di Deca Durabolin fiale (25 mg, rispettivamente 50 mg) nelle farmacie del Cantone Ticino durante il 1995 e mostra il confronto con le vendite in farmacia registrate nel Cantone Ginevra.



I dati di Ginevra si riferiscono al 1993 e sono stati corretti in base alla popolazione dei 2 cantoni onde permettere un valido confronto; tutti i dati sono attendibili e verificati. La differenza è notevole - le vendite in Ticino sono circa 10 volte superiori a quelle registrate a Ginevra! - e attualmente non siamo in grado di spiegarla.

Non è nostra intenzione avanzare sospetti di atti illeciti, tuttavia è risaputo che gli anabolizzanti sono molto ricercati come sostanze dopanti da certi ambienti sportivi. Un interessante studio pubblicato su Lancet ed eseguito a cura della Commissione tecnica del CONI rivela ad esempio una prevalenza del doping con steroidi anabolizzanti presso atleti italiani attivi a livello locale, nazionale o internazionale del 16 - 26% (Scarpino V. et al., Evaluation of prevalence of "doping" among Italian athletes, Lancet 1990; **336**: 1048-50). D'altra parte la pericolosità di questi ormoni, soprattutto presso i giovani e alle dosi molto elevate usuali nel doping, è oggi ampiamente dimostrata.

Quale autorità sanitaria abbiamo il dovere di accertarci che la notevole differenza nella dispensazione degli anabolizzanti riscontrata con Ginevra non sia dovuta ad un loro uso improprio o abusivo, ma sia giustificata da ragioni corrette dal profilo sanitario ed etico.

Analogamente disponiamo di altre cifre, elementi e argomenti - che almeno per il momento preferiamo non divulgare - relativi ad altre categorie di prodotti.

Siamo coscienti che alle farmacie ticinesi si indirizzano spesso dei pazienti italiani che trovano difficoltà ad onorare in Italia certe ricette mediche, in particolare di prodotti dimagranti, sostanze psicotrope, preparati per uso veterinario e in parte anche i medicamenti oggetto della presente circolare. Questo elemento era tra l'altro stato sollevato nell'ambito degli incontri avuti lo scorso anno con gli Ordini dei farmacisti delle province lombarde. A questo proposito vi ricordiamo che il farmacista ha il dovere di non onorare una ricetta medica nel caso in cui disponesse di elementi tali da ritenere che la prescrizione non è compatibile con un uso medico del farmaco prescritto; l'art. 68 della Legge sanitaria imporrebbe anche di informare il Dipartimento e il Medico cantonale di quei fatti che possono mettere in pericolo la salute pubblica quindi, ad esempio, anche di eventuali prescrizioni di medicamenti a scopo di doping.

Vogliate pertanto prendere atto che **a partire dal 1 luglio p.v.** e per un periodo transitorio che ci auguriamo il più breve possibile vale quanto segue:

1. il farmacista deve trattenere 1 copia (fotocopia) della ricetta medica per ogni dispensazione (ripetizioni incluse) dei seguenti medicamenti, in qualsiasi presentazione:

ormoni anabolizzanti: Andriol, Deca Durabolin, Proviron, Testoviron depot;

ormoni della crescita: Genotropin, Humatrope, Norditropin, Saizen;

prostaglandine: Caverject, Cerviprost, Nalador, Prepidil, Prostin E2, Prostin VR;

diversi: Eprex, Neotigason, Recormon, Roaccutan, Tetragynon.

2. se, in situazioni eccezionali, fosse necessaria una dispensazione senza ricetta, occorre allestire un verbale che indichi il nome del paziente, il nome del medico curante, il prodotto dispensato con il relativo quantitativo e le ragioni che hanno giustificato la dispensazione.

3. Le copie delle ricette mediche (e degli eventuali verbali di dispensazione) devono essere conservate in farmacia per 5 anni.

Su richiesta dovranno essere fornite per un controllo al farmacista cantonale.

4. Il farmacista deve trasmettere ogni mese all'Ufficio del farmacista cantonale le copie delle ricette prescrittive ormoni anabolizzanti.

Questa disposizione non vale per gli altri medicinali elencati al punto 1. L'invio al farmacista cantonale può avvenire contemporaneamente al controllo mensile degli stupefacenti; le ricette per anabolizzanti non devono però essere iscritte sul formulario in triplice copia degli stupefacenti. L'Ufficio del farmacista cantonale restituirà tutte le ricette nel corso del mese successivo.

5. L'acquisto, l'importazione e la vendita di medicinali pronti per l'uso non registrati presso l'UICM del tipo ormoni con effetto anabolizzante, ormoni della crescita, ormoni tiroidei, prostaglandine, stimolanti e eritropoietina per uso umano o veterinario sono soggetti ad autorizzazione preventiva scritta del farmacista cantonale da richiedere e giustificare volta per volta.

In base alla nostra legislazione è per principio ammessa unicamente la vendita al pubblico di medicinali registrati presso l'UICM. Eccezioni a questo principio sono possibili solo quando sussiste un fondato interesse sanitario del paziente, ciò che è il caso soprattutto con i medicinali orfani. Pertanto rilasceremo le autorizzazioni d'acquisto, importazione e vendita di questi medicinali in modo molto restrittivo e a condizione che le richieste siano assolutamente giustificate.

Queste disposizioni - stabilite in applicazione degli art. 90 e 93 Lsan e 57 RASM - verranno abrogate non appena disporremo di sufficienti elementi per rispondere alle diverse questioni che oggi si pongono.

Vi informiamo che procederemo anche ad un confronto fra le forniture di tutti i grossisti svizzeri alle farmacie del Cantone e i quantitativi prescritti a mezzo di ricetta medica.

Siamo certi che comprenderete le ragioni che ci hanno imposto questo intervento e, ringraziandovi per la collaborazione, ci è grata l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

per l'Ufficio del farmacista cantonale:

Pierfranco Livio

farmacista cantonale

Giovan Maria Zanini

farmacista cantonale aggiunto

Copia:

- UICM - Erlachstrasse 8 - 3000 Berna 9
- UFSP - Casella postale - 3001 Berna
- Medico cantonale, viale Officina 3, 6500 Bellinzona
- Veterinario cantonale, Viale Stazione 16, 6500 Bellinzona
- Sezione sanitaria, via Orico 5, 6500 Bellinzona